

**ORIGINALE/ORIGINAL**

Sentenza n. 38/2019

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO**

composta dai magistrati

Donata CABRAS presidente

Enrico MARINARO consigliere relatore

Irene THOMASETH consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 1993/R del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti del sig.

**VEITH Ulrich** nato a Malles Venosta il 22 novembre 1970, ivi residente in via Ospedale 6, cod. fisc. VTHLCH70S22E862J, in qualità all'epoca dei fatti di sindaco del suddetto Comune, rappresentato e difeso dagli avvocati Karl Zeller e Stefan Thurin, con studio in Merano, via Galilei 50;

uditi, nella pubblica udienza del 14 marzo 2019, il giudice relatore, il pubblico ministero Daniela Morgante e l'avv. Zeller; esaminati gli atti ed i documenti di causa;

**RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO**

**1.** Con la citazione in esame l'attore erariale contesta a titolo di colpa grave al sunnominato, tuttora primo cittadino del prefato Municipio, il "*danno erariale connesso all'indizione di un*

*referendum da parte del Comune di Malles Venosta, riguardante una modifica dello statuto comunale mediante l'introduzione di una disposizione che vieta l'uso di prodotti fitosanitari chimico-fisici su tutto il territorio comunale", trattandosi di "materia esulante dalla relativa competenza".*

**1.1** Espone il requirente che *"nonostante le...chiare indicazioni circa l'inammissibilità della consultazione popolare e, quindi, l'assoluta irrilevanza giuridica dell'esito referendario ricevute da...plurime autorevoli Istituzioni (Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, Commissariato del Governo, Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche europee, Ufficio legislativo del Ministero della Salute), nelle giornate dal 18 luglio al 1° agosto 2014 si svolgeva il referendum, il cui esito veniva proclamato con avviso del sindaco del 5 settembre 2014".*

**1.2** La consultazione *"comportava spese a vario titolo, come i compensi a favore dei componenti della commissione referendaria e gli straordinari corrisposti ai sei dipendenti comunali impegnati nelle elezioni", per un totale di € 23.751,99 (come da annessa tabella), "che rappresentano un pregiudizio per l'erario comunale in ragione della palese illiceità, inutilità e ingiustificatezza della decisione di indire il referendum e di consentirne lo svolgimento"; importo "da ascrivere, debitamente rivalutato e aumentato degli interessi e delle spese di giudizio, [all'odierno convenuto, avendo egli] agito in grave violazione di*

legge”.

2. Nella comparsa di risposta si rappresenta che lo statuto municipale *“attribuisce la decisione in merito all’ammissibilità del quesito referendario in via esclusiva a una specifica Commissione di esperti”* (art. 40, c. 8), *“decisione definitiva”* alla quale *“il sindaco non può che attenersi”*.

2.1 Nella specie, la Commissione si è pronunciata in senso positivo il 5 dicembre 2013, confermando la propria decisione il 14 agosto 2014, *“sia pure a maggioranza”*, mentre i prefati pareri *“sono stati rilasciati da Organi e Amministrazioni certamente autorevoli, ma ai quali lo statuto comunale non attribuisce alcuna competenza in merito all’ammissibilità del referendum”*.

2.2 Inoltre *“nella sentenza n. 706/2016 il Tribunale di Bolzano, nel dichiarare l’illegittimità della delibera della Commissione di esperti del 5.12.2013, trattandosi di materia estranea alle competenze comunali, ha riconosciuto che si tratta di questioni giuridiche “obiettivamente complesse e di assoluta novità” per cui le spese sono da compensare tra le parti”*.

Di talché, a fronte di *“due posizioni contrapposte”* in ordine a *“una normativa complessa e innovativa”*, ad avviso della difesa è da escludere la colpa grave del sindaco, anzi *“a ben vedere non risulta provata nemmeno la colpa non grave”*.

2.3 Preliminarmente all’invocato rigetto della domanda, i patroni del convenuto chiedono la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte d’appello sulla menzionata

decisione del Tribunale civile.

**3.** Alla pubblica udienza sono state sviluppate le rispettive argomentazioni.

In particolare, il requirente, stante il ritenuto difetto di competenza municipale nella materia *de qua*, ha valutato quale *tamquam non esset* la posizione assunta dalla Commissione referendaria, mentre l'avv. Zeller ha precisato come l'istanza di sospensione del giudizio sia da intendersi quale subordinata in caso di mancata assoluzione "*allo stato degli atti*".

**4.** Tanto riferito, il Collegio non rinviene in effetti alcun elemento idoneo a configurare in capo al Veith il necessario presupposto soggettivo della responsabilità amministrativa, atteso che le deduzioni difensive in ordine **(a)** all'espresso carattere di vincolatività della decisione assunta dalla Commissione (art. 40, c. 8, statuto comunale: "...è definitiva") e **(b)** alla connessa assenza di un comportamento gravemente colposo da parte del sindaco trovano pieno riscontro sia nella cennata normativa afferente la procedura referendaria che nella documentazione di causa.

**5.** Aggiungasi, a corollario di tale (già di per sé) dirimente profilo (implicante altresì l'insussistenza di qualsivoglia rapporto di pregiudizialità con la causa civile pendente), che:

**a)** i componenti della Commissione si connota(va)no per indubbia autorevolezza tecnica: presidente l'esperto avvocato Martin Fischer (oltretutto sindaco a sua volta); componenti la dott.ssa Marion Markart, dirigente della Ripartizione Enti locali della

Provincia di Bolzano, e il dott. Christhof Gögele, appartenente al ruolo dei segretari comunali;

b) nella prima decisione della Commissione, dd. 5 dicembre 2013, assunta a maggioranza ma senza indicazione del membro dissenziente, si riporta(va)no analiticamente gli argomenti a sostegno dell'ammissibilità del referendum in parola (la tutela della salute, il canone precauzionale ex art. 191 trattato UE, i principi di sussidiarietà e autonomia della comunità locale), mentre nulla risulta(va) in ordine alla opposta posizione;

c) il secondo pronunciamento della Commissione, dd. 14 agosto 2014 – dove si rinvencono le ragioni del contrario avviso della dott.ssa Markart –, è comunque intervenuto solo successivamente allo svolgimento della consultazione (18 luglio - 1° agosto 2014) cui si riferiscono gli esborsi qui contestati (v. pag. 4 citazione: “...i compensi a favore dei componenti della Commissione referendaria e gli straordinari corrisposti ai sei dipendenti comunali impegnati nelle elezioni...”);

d) nella decisione confermativa dell'ammissibilità della (peraltro già svoltasi) consultazione sono stati evidentemente (ri)considerati i molteplici pareri negativi delle Autorità di cui sopra (v. par. 1.1) senza che tale nuovo esame sortisse mutamenti di sorta.

**6.** In definitiva, alla luce delle esposte considerazioni (che rendono irrilevante l'esame di ogni ulteriore aspetto della presente

fattispecie), a carico del sindaco Veith non solo è da escludere un comportamento connotato da colpa grave, ma financo un'ipotesi di colpa *tout court*.

Ciò che, nel corroborare l'adottando verdetto assolutorio, induce vieppiù a riconoscere in favore dell'odierno resistente la liquidazione degli oneri di difesa, i quali, avuto riguardo ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, si quantificano nella misura di € 2.000,00-, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CAP.

Nulla per le spese di giudizio.

**PQM**

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, definitivamente pronunciando, **assolve** il convenuto dalla domanda attorea e liquida in suo favore gli oneri di difesa nei termini di cui in motivazione.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 14 marzo 2019.

L'estensore

Il presidente

(Enrico Marinaro)

(Donata Cabras)

Depositato in Segreteria / Hinterlegt im Sekretariat am 18/4/2019

Il Collaboratore amministrativo

del Claudio Comparato